



Spett.le Impresa

Oggetto: Avvio del procedimento di segnalazione del Conservatore al Tribunale ai sensi dell'art. 2477 c.c. per la nomina d'ufficio dell'organo di controllo o del revisore.

L'art. 379 del Codice della Crisi ha modificato l'art. 2477 codice civile, che nella sua attuale formulazione, ai commi 2 e 3, prevede che la nomina dell'organo di controllo (collegiale o monocratico) o del revisore sia necessaria quando la società:

- è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
 - totale attivo dello stato patrimoniale – quattro milioni di euro;
 - ricavi delle vendite e delle prestazioni – quattro milioni di euro;
 - dipendenti occupati in media durante l'esercizio – 20 unità.

La norma stabilisce altresì che l'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati debba provvedere, entro 30 giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, spetterà al Tribunale, "su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o **su segnalazione del Conservatore del Registro Imprese**", provvedere alla nomina.

Sulla base, quindi, di quanto previsto dalla normativa, in sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022, superati i suddetti limiti, l'assemblea avrebbe dovuto già provvedere, entro 30 giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore, ai sensi dell'art. 2477, comma 5, codice civile.

A seguito delle verifiche compiute rispetto ai bilanci depositati in relazione agli esercizi 2021 – 2022, pur risultando superati i limiti indicati dal codice civile, tuttavia non risulta nominato l'organo di controllo o il revisore.

Si invita, pertanto, la società a provvedere alla nomina e a richiederne l'iscrizione nel Registro imprese, entro il termine di **60 giorni** dal ricevimento della presente comunicazione e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto a tali disposizioni.

Trascorso inutilmente il suddetto termine, il Conservatore del Registro imprese, come previsto dalla norma, **segnerà la società** al Tribunale competente per territorio che provvederà con proprio decreto alla nomina. Sarà, quindi, necessario che la società venuta a conoscenza della nomina effettuata dal Tribunale ne chieda l'iscrizione nel Registro imprese ex art. 2400, comma 3, codice civile. L'adempimento effettuato tardivamente comporta l'applicazione della sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 2630 codice civile.

Nel caso in cui la società avesse già provveduto alla nomina dell'organo di controllo/revisore, si prega di non prendere in considerazione la presente comunicazione.





Si segnala che, nel caso in cui la società abbia nominato in passato l'organo di controllo, ma lo stesso risulti scaduto, è necessario provvedere al rinnovo dello stesso oppure ad una nuova nomina.

Si invita a consultare la piattaforma Supporto Specialistico Registro Imprese (SARI) (scheda 3.3.4) disponibile sul sito camerale <https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/va> per le modalità di predisposizione e di invio della pratica telematica.

Per ogni richiesta di informazioni si invita ad utilizzare lo Sportello Virtuale – ServiziOnLine dal sito <https://www.va.camcom.it/>.

Per assistenza in merito alla compilazione della pratica telematica si invita a rivolgersi al Contact Center R.I. – telefono 02.22177031.

Per trasmettere controdeduzioni, se motivate e documentate, si invita a scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.va@va.legalmail.camcom.it.

Si informa che il responsabile del procedimento è Emilia Beraldo – Servizio Registro Imprese (tel. 0332295111 – pec protocollo.va@va.legalmail.camcom.it).

Distinti saluti.

Area Registro Imprese, Regolazione di Mercato,
Nuove Generazioni
(Giacomo Mazzarino)

Firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82